



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

IV SETTORE
Servizio Edilizia Privata

Prot. n° 19801 (risc.)

IL RESPONSABILE



- VISTA** la richiesta inoltrata a questo Ente con nota di protocollo n° 19801 in data 10.11.2021 dall'Avv. MONACO Nicola in qualità di Curatore Fallimentare della ditta [redacted] intesa ad ottenere un attestato la quale risulta la destinazione urbanistica ai sensi del DPR 380/01;
- VISTO** il DPR 380/01- art. 30 - comma 2 e 3;
- VISTO** il foglio di mappa n. 43, Comune di Bernalda – rilasciati dalla Dir. del Catasto di Matera;
- VISTO** il Regolamento Urbanistico vigente, regolarmente approvato con deliberazione di C.C. n. 26 dell'11.05.2004 e n. 35 del 26.05.2004;

CERTIFICA

- CHE** i terreni siti in questo Agro contraddistinti in catasto nel foglio di mappa n° 43 - particelle nn. 388 (per circa mq. 1.690), 498 (per circa mq. 3.520) e 389 ricadono nel Regolamento Urbanistico vigente in zona "DPNI"- Distretto Perequativo di Nuovo Impianto (Metaponto Borgo);
- CHE** i terreni siti in questo Agro contraddistinti in catasto nel foglio di mappa n° 43 - particelle nn. 388 (per circa mq. 70) e 498 (per circa mq. 1.042) ricadono nel Regolamento Urbanistico vigente in zona destinate a **strade pubbliche**;
- CHE** il terreno sito in questo Agro contraddistinto in catasto nel foglio di mappa n. 43 - particella n. 498 (per circa mq. 14.123) ricade nel Regolamento Urbanistico vigente in zona "AGRI"- Agricola;
- CHE** la normativa di piano, per la zona "DPNI" (Metaponto Borgo), recita testualmente:
*"Le nuove previsioni si attuano mediante piani attuativi di iniziativa privata che, ai fini delle politiche perequative, devono prevedere la cessione gratuita al Comune del 20% delle volumetrie residenziali consentite e delle relative aree, necessarie per l'insediamento dell'Edilizia Residenziale Pubblica e per il trasferimento di volumetrie da aree in cui si attua la salvaguardia degli edifici di interesse storico e ambientale o altre politiche di interesse collettivo, in aggiunta alla cessione di tutte le aree per gli usi pubblici - strade, parcheggi, verde, servizi - ivi comprese quelle previste nel disegno urbano del R.U.
I piani attuativi rispettano i seguenti indici:
-It = 1,00 mc/mq -Ric = 0,30 -Hmax = 7,50 m.; 10,00 m. nel caso di strutture ricettive -Np = 2; 3 nel caso di strutture ricettive -If medio = 2,00 mc/mq -Distanza da confini e strade = H/2 con un minimo di m. 5,00
La quantità delle aree a servizi rispetterà le norme del D.M. 1444 del 1968; per l'assolvimento di tale obbligo si potranno utilizzare anche le aree interne al perimetro di distretto già tipizzate ad armatura urbana dal R.U., mantenendone di massima la stessa classificazione (aree attrezzate a parco per il gioco e lo sport con parcheggi nelle A.T.L., servizi di interesse comune e parcheggi nelle A.I., edifici per l'istruzione e parcheggi nelle A.S.) con piccole modifiche atte a conferire una migliore integrazione tra i diversi servizi.
Le tipologie edilizie di riferimento sono in linea e a schiera e tuttavia i Piani Attuativi possono prevedere organiche soluzioni alternative.*

Le volumetrie insediabili potranno essere destinate anche alla ricettività turistica mediante la previsione di residenze stagionali, alberghi o residenze a conduzione alberghiera con i relativi servizi.

Una aliquota delle volumetrie insediabili, non superiore al 50% del totale di distretto, potrà essere riservata a destinazioni d'uso diverse dalla residenza quali attività commerciali, di spettacolo, di interesse sociale, anche integrate in edifici adibiti alla residenza.

Per il DPNI dello Scalo Ferroviario si dovrà mantenere una fascia di rispetto di 20 metri dal perimetro del Parco Archeologico lungo la strada che costeggia l'area archeologica di Torre di Mare e si dovrà rispettare l'indice $I_t = 0,80$ mc./mq. Per tale DPNI, decorso il termine di due anni per la presentazione del Piano Attuativo esteso all'intero distretto, si potrà procedere secondo due comparti individuati dai confini di proprietà.”;

CHE la normativa di piano, per la zona “AGRI”, recita testualmente:

“La maggior parte del territorio comunale è destinata alle attività agricole e conserva la denominazione di zona AGRI che aveva nel PRG.

Nella zona Agri si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 44 della L.R. n. 23/1999, così come introdotto dalla L.R. n. 3/2002 di modifica e integrazione alla stessa L.R. n. 23, che si riporta integralmente:

In via transitoria, nei R.U. approvati ai sensi del precedente 1° comma, fino alla data di approvazione del PSC, (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi consentiti in “zona agricola” (zona “E” D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.

E' inoltre fissato l'obbligo di lotto minimo pari a mq. 10.000”;

Si evidenzia infine che il succitato Regolamento Urbanistico, in applicazione di quanto disposto dalla L.R. 23/99 e ss.mm. è stato redatto su supporto cartografico aerofotogrammetrico. La richiesta inoltrata essendo riportata in termini di partite catastali ha imposto allo scrivente Ufficio l'esecuzione di complesse operazioni di sovrapposizioni cartografiche cui sono connessi alcuni inevitabili gradi di imprecisioni e/o indeterminatezza rispetto ai quali il Comune, a tutti gli effetti deve essere tenuto indenne da ogni forma e tipo di responsabilità connessa e/o conseguente.

Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'Avv. MONACO Nicola, per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 22.11.2021

Istruttore Tecnico
Geom. Lucio Faliero



Il Responsabile del Settore
Ing. Marco TATARANNO